




Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e, in particolare, l'articolo 14;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione 12 novembre 1975, n. 913, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2, riguardante le nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 472/Area 1°/S. G. del 04/11/2015, con il quale l'On. Antonino Cracolici è stato nominato Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo RURale e della Pesca Mediterranea;
- VISTO il Decreto n. 16769 del 26/07/2017 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, riguardante le modalità di attuazione per l'anno 2017 dell'interruzione temporanea dell'attività di pesca per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività con il sistema a strascico – comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti – ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;
- CONSIDERATO che il comma 7 dell'articolo 2 del DM n. 16769 del 26/07/2017 stabilisce che per le unità autorizzate alla pesca a strascico, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi dei piani di gestione richiamati nelle premesse dello stesso Decreto, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale;
- CONSIDERATE le decisioni assunte dalla Commissione Consultiva Regionale della Pesca della Sicilia nella sessione del 4 agosto 2017, riguardo all'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività per le unità autorizzate alla pesca con il sistema dello strascico comprendente i sistemi di cui all'articolo 1 del DM n. 16769 del 26/07/2017;
- RITENUTO necessario, rispetto a quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 2 del DM n. 16769 del 26/07/2017, riguardante la pesca dei gamberi di profondità, aggiungere oltre alle specie indicate anche lo Scampo (*Nephrops norvegicus*), nel rispetto di tutte le altre disposizioni indicate dall'articolo 2 medesimo;
- RITENUTO importante, nel rispetto di quanto previsto dai comma 11 e 13 dell'articolo 2 del DM n. 16769 del 26/07/2017, che durante il periodo di pesca dei gamberi di profondità, compreso lo Scampo (*Nephrops norvegicus*), confermare che le catture accessorie, ovvero, quelle di specie diverse dalle suddette, potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti; in ogni caso, i crostacei di profondità dovranno costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato;
- RITENUTO opportuno specificare taluni aspetti afferenti il DM n. 16769 del 26/07/2017 riguardanti i



controlli sull'attività di pesca svolta dalle unità che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, compreso lo Scampo (*Nephrops norvegicus*), durante il periodo di interruzione temporanea.

DECRETA

- ART. 1 Per le unità da pesca di cui all'art.1 comma 1 del Decreto n. 16769 del 26/07/2017 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante le modalità di esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca per l'anno 2017, autorizzate con il sistema strascico mediante l'uso di reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana, è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi, con inizio nell'arco di tempo compreso tra il 25 settembre e il 2 ottobre 2017, per concludersi entro il 31 ottobre del corrente anno, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e tali attività di pesca.
- ART. 2
1. In conformità con quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 2 del DM n. 16769 del 26/07/2017, le unità da pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione Siciliana che effettuano la pesca dei crostacei di profondità, segnatamente, del Gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), del Gambero rosso mediterraneo (*Aristaomorpha foliacea*), del Gambero viola mediterraneo (*Aristeus antennatus*) e dello Scampo (*Nephrops norvegicus*), in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto, potranno effettuare l'interruzione delle attività di pesca, di cui al suddetto art. 1, dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, e comunque con inizio entro l'1 dicembre 2017, dandone comunicazione preventiva all'Autorità marittima del luogo di iscrizione dell'unità stessa almeno 2 giorni prima del 25 settembre 2017.
 2. Le unità da pesca interessate alla cattura dei crostacei di profondità, di cui al precedente comma, non potranno svolgere l'attività di pesca entro le 12 miglia nautiche dei compartimenti marittimi della Regione Siciliana dal 25 settembre al 31 ottobre 2017.
 3. In conformità a quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 2 del DM n. 16769 del 26/07/2017, durante il periodo di pesca dei crostacei di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse; tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, i crostacei di profondità dovranno costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull'intero pescato sbarcato.
 4. Per le unità che effettuano la pesca dei crostacei di profondità durante il periodo di interruzione temporanea, è obbligatorio che gli apparati *Blue-Box* e *AIS* siano funzionanti per verificare che l'attività di pesca si svolga effettivamente su batimetriche superiori m 300 e a una distanza minima dalla costa non inferiore alle 12 miglia. In caso di avaria valgono le disposizioni normative esistenti in materia.
- ART. 3 Per quant'altro non previsto nel presente Decreto, in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca delle unità autorizzate con il sistema dello strascico, si applicano le disposizioni del DM n. 16769 del 26/07/2017.
- ART. 4 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, assumendo nello stesso momento della pubblicazione valore legale, ai sensi dell'articolo 68 della L. R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della L. R. 9/2015.

Palermo, _____

10/7 AGO. 2017



L'ASSESSORE

On. Antonello Craxolisi